



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

Direzione Generale delle Politiche Agricole - POLAGR VII

CIRCOLARE n. 3 del 18/7/07

Al Ministero della Salute  
D.G. della Sanità Pubblica Veterinaria,  
degli Alimenti e della Nutrizione  
ROMA

All'Ispettorato Centrale  
per il Controllo della Qualità  
dei Prodotti Agroalimentari  
SEDE

Alle Associazioni di settore interessate  
LL.SS.

Oggetto: Obblighi ai quali attenersi per la commercializzazione delle uova a decorrere dal 1° luglio 2007, in attuazione della specifica normativa comunitaria.

Si informano le Amministrazioni e le Organizzazioni in indirizzo che, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 186, del 7 luglio 2006, è stato pubblicato il Reg. (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, che ha sostituito il Reg. (CEE) n. 1907/90, recante le nuove norme di commercializzazione delle uova.

Successivamente, il regolamento di applicazione della Commissione n. 2295/2003, del 23 dicembre 2003, è stato a sua volta sostituito dal Reg. (CE) n. 557/2007, del 23 maggio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 132, del 24 maggio 2007.

Tali provvedimenti introducono alcune importanti novità che comporteranno anche la sostituzione della normativa nazionale che nella fattispecie è rappresentata dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministero della Salute, del 4 marzo 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. 108, dell'11 maggio 2005.

Nelle more dell'emanazione di un nuovo decreto interministeriale, attualmente in attesa dell'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni, si ritiene opportuno evidenziare a tutti i soggetti interessati le principali innovazioni introdotte dal nuovo ordinamento cui è necessario attenersi, a partire dal 1 luglio 2007, che si riepilogano di seguito:



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

## DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

### Direzione Generale delle Politiche Agricole - POLAGR VII

1. In primo luogo si richiama l'attenzione sul fatto che, come riportato nell'emanando Decreto interministeriale, l'Italia adotta le seguenti definizioni che si aggiungono a quelle descritte nei richiamati regolamenti comunitari:
  - “*Mercato pubblico locale*”: qualsiasi mercato di prodotti alimentari per la vendita al minuto.
  - “*Vendita porta a porta*”: la vendita effettuata direttamente dal produttore presso il domicilio del consumatore finale.
  - “*Regione di produzione*”: area di territorio compresa entro un raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione.
2. Tutte le uova vendute al consumatore finale, incluse quelle non classificate, devono essere marchiate con il codice del produttore, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Reg. (CE) n. 1028/2006, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole ed a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all'acquirente nel caso di vendita porta a porta.
3. Le uova di categoria “B” e quelle non classificate destinate all'industria, commercializzate sul territorio nazionale, sono esonerate dagli obblighi di stampigliatura come previsto dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 1028/2006.
4. Le procedure di autorizzazione e di revoca dei centri d'imballaggio rimangono a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino a quando il predetto decreto interministeriale sarà pubblicato sulla G.U.R.I. Tuttavia, preliminarmente alla presentazione della domanda di autorizzazione, gli operatori interessati dovranno ottenere il riconoscimento rilasciato dalle Regioni o Province autonome ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 853/2004.
5. Ai centri d'imballaggio che lavorano in esclusiva per le industrie di sgusciatura, è consentito di avere una dotazione di attrezzature ridotta in considerazione del fatto che in questi casi non è obbligatoria la timbratura del guscio con il codice del produttore e la classificazione delle uova in categorie di peso.
6. Il nuovo Decreto interministeriale chiarisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non rilascerà più autorizzazioni relative all'utilizzo di particolari diciture o date facoltative. Al riguardo gli operatori sono tenuti solamente a darne comunicazione al Mipaaf, tramite l'Ufficio Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari competente per territorio con almeno 30 giorni di anticipo rispetto al momento dell'utilizzo delle stesse ed a rispettare le norme generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, ai sensi del Decreto legislativo n. 109/1992. Limitatamente alle diciture sul tipo di alimentazione delle ovaiole, gli operatori dovranno anche conformarsi a quanto previsto



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

Direzione Generale delle Politiche Agricole - POLAGR VII

dall'art. 15 del Reg. (CE) n. 557/2007. Gli operatori già in possesso dell'autorizzazione ad apporre sulle uova e/o sulle relative confezioni la data di deposizione e/o le indicazioni relative all'origine delle uova e/o all'alimentazione somministrata alle galline non sono tenuti a darne nuova comunicazione al Mipaaf.

7. Relativamente all'utilizzo dell'indicazione dell'origine delle uova, è possibile apporre direttamente, da parte dei soggetti interessati, e previa comunicazione al Mipaaf, diciture e/o simboli relativi all'origine purché tale provenienza sia rilevabile dal codice distintivo del produttore.
8. L'utilizzo delle diciture "EXTRA" o "EXTRA FRESCHE" è consentita a condizione che sull'imballaggio sia indicata in maniera visibile la data di deposizione e il termine di 9 giorni dalla predetta data di deposizione secondo i criteri ritenuti più idonei dagli operatori. Si fa sin d'ora presente che all'entrata in vigore del nuovo Decreto interministeriale la data di deposizione dovrà essere apposta anche sul guscio delle uova destinate ad essere etichettate come "Extra". Per le uova Extra etichettate con la data di imballaggio, occorre aggiungere o sostituire, ove possibile, alla predetta data di imballaggio la data di deposizione.
9. Fatto salvo quanto previsto all'art. 12 del Reg. (CE) n. 557/2007, si precisa che l'indicazione della quantità netta di prodotto, di cui all'art. 9 del Decreto legislativo 109/92, può essere espressa in peso o in numero di uova.
10. Si evidenzia infine che, sempre ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 557/2007, la spiegazione del codice del produttore con cui sono marchiate le uova deve obbligatoriamente essere riportata sulla superficie interna o esterna degli imballaggi che le contengono. Tuttavia, qualora si disponga ancora di scorte di vecchi d'imballaggi, questi debbono essere adeguati, ove possibile, alla nuova normativa.

Si rappresenta che quanto sopra indicato rimane valido fino alla entrata in vigore del decreto interministeriale di recepimento della normativa comunitaria sulla commercializzazione delle uova per il quale si è già provveduto ad avviare l'iter per la successiva pubblicazione sulla G.U.R.I.

Sede, 18 lug. 07

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr Mario CATANIA)